



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 48 DEL 29-04-2020

Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE
 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E LASER B/N. PROROGA
 TECNICA AL 31/07/2020

L'anno duemilaventi addi ventinove del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione ufficio segreteria n. 39 del 15/06/2017, esecutiva, con la quale, tra l'altro, si disponeva:

- *DI ACQUISIRE nella piattaforma MEPA il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "all inclusive" con relativa fornitura di materiale di ricambio e di consumo ad esclusione della carta delle macchine multifunzioni e fotocopiatrici in bianco e nero in dotazione agli uffici comunali giusta trattativa diretta avviata sulla piattaforma con scadenza 12/06/2017 con l'operatore economico Linea Ufficio srl di San Benedetto del Tronto per il triennio 2017/2020 al costo annuale di € 705,00 per complessivi € 2.115,00 oltre iva secondo legge e così per l'importo complessivo di € 2.580,30;*
- *DI SOTTOSCRIVERE la relativa stipula contrattuale con la ditta Linea Ufficio srl di San Benedetto del Tronto per quanto sopra evidenziato al costo complessivo ivato di € 2.580,30;*
- *DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.580,30 al cap. 96 del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019 secondo gli importi in premessa indicati, prenotando contestualmente impegno per la somma di € 394,213 al cap 96 bilancio 2020;*
- *DI DARE ATTO CHE :*
 - *il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione ;*
 - *il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;*
- *DI DARE ATTO CHE l'ordine risulta essere correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai documenti del mercato elettronico ;*
-

Dato atto che il servizio di cui in oggetto è prossimo alla scadenza (30/04/2020)

Richiamato l'art.106 comma 11 del D.lgs.n.50/2016;

Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n.3391; sentenza sez.V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione;

Evidenziato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, a seguito di ciò il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, a tal proposito, l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020;

Preso atto della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23/03/2020 che ha chiarito che detta sospensione *“si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l'esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50”*.

Visto l'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, con cui è stata prorogata al 20 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi e l'efficacia degli atti amministrativi in scadenza;

Evidenziato come per la recente giurisprudenza l'esigenza di disporre la proroga deve essere motivata da una circostanza sopravvenuta, imprevista ed imprevedibile, non imputabile alla stazione appaltante (Cons. Stato 23 settembre 2019, n. 63269), nella quale si ritiene possa rientrare la sospensione dei termini delle procedure amministrative disposte con il richiamato D.L. n. 18/2020;

Preso atto, pertanto, delle condizioni e dei presupposti legittimanti il ricorso all'istituto giuridico della proroga, come evidenziate nel dettato normativo sopra richiamato, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente per il servizio in oggetto ;

Precisato che:

- il contratto è ancora in esecuzione;
- con l'ente ha comunicato per le vie brevi all'operatore economico aggiudicatario la propria volontà di prorogare il contratto secondo i dettami dell'art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016;
- l'operatore economico aggiudicatario, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni in proroga agli stessi patti e condizioni;

Emerso, per quanto sopra espresso, sussistere i presupposti per addivenire ad una proroga tecnica del contratto in oggetto, per un periodo di mesi tre, fino al 31/07/2020, data coincidente con la cessazione dello stato di emergenza nazionale legato alla pandemia da coronavirus Covid-19, al fine di avviare e concludere le procedure per l'individuazione del nuovo affidatario;

Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che la spesa relativa a tre mesi di proroga è presuntivamente pari ad €. 205,00 + iva 22% e così per complessivi €. 250,10;

Che l'impegno di spesa assunto con la propria precedente determinazione n. 39/2017, di cui in premessa relativamente all'anno 2020 per il servizio in oggetto non è sufficiente a garantire anche la copertura dei tre mesi di proroga, per cui risulta necessario integrare l'impegno originario della somma di €. 250,10;

Dato atto che :

- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione 2020/2022 di cui alla deliberazione consiliare n. 6 del 25/03/2020
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto dover garantire la continuità dell'azione amministrativa in ossequio al principio di cui all'art.97 della Costituzione;

Evidenziato che per il suddetto provvedimento di proroga non è necessario acquisire un nuovo CIG in quanto trattasi non di nuovo affidamento ma dello spostamento in avanti della scadenza del rapporto contrattuale originario che rimane regolato dal negozio giuridico primario (cfr in tal senso **FAQ ANAC A31. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG? Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario**)

Che pertanto in numero di CIG è quello del contratto originario, e precisamente: **ZBB1F037E4;**

VISTO il D.lgs.n.118/2011 e s.m.i., relativo alle “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;”

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2020 e il documento unico di programmazione relativo al triennio 2020/2022;

VISTO il piano esecutivo di gestione;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U.enti locali;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la “proroga tecnica” del servizio in oggetto, affidato all'operatore economico LINEA UFFICIO s.r.l con sede legale in San Benedetto del Tronto P.IVA 01165520444 agli

stessi patti e condizioni previsti dal negozio giuridico originario per un periodo di mesi tre (3), fino al 31/07/2020, quale tempo necessario ed occorrente per lo svolgimento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente;

DI DARE ATTO che la proroga è un istituto giuridico che determina lo spostamento della scadenza del rapporto contrattuale originario che rimane regolato dal negozio giuridico primario;

DI INTEGRARE, a tal fine, l'originario impegno di cui alla propria precedente determinazione n. 39/2017, di cui in premessa per la somma di €. 205,00 oltre iva come per legge, e così, per complessivi €. 250,10;

DI IMPUTARE l'onere finanziario per la somma complessiva di €. 250,10 al cap. 96 bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile al riguardo;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che lo/a scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli art.6 e 7 del D.P.R.16/4/2013,n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;


DI COMUNICARE il presente atto all'operatore economico;

DI PUBBLICARE, in ossequio al principio di trasparenza, quanto di cui alla presente.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
89	04.05.2020	250,10	96		2020

Data 04.05.2020



Responsabile del servizio finanziario
Silvia Roberta Vallorani

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-05-2020 al 19-05-2020 con numero 510

Castignano, li 04-05-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino